

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12-4-2011 Sf. Gi. impugnava lo avviso di accertamento notificato il 31-1-2011 con cui il Comune di Lipomo richiedeva il pagamento dell'imposta lei per l'anno 1993 relativamente ad un immobile edificato in virtù di convenzione stipulata con il Comune stesso in data 26-10-1983 che aveva attribuito alla s.a.s. Lario Park il diritto di superficie venticinquennale per la costruzione di una struttura sportivo - ricreativa su area di proprietà comunale; l'opponente, già socio accomandatario della citata s.a.s., eccepiva che essa era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 31-12-2010, con conseguente nullità dello avviso di accertamento successivamente notificato alla società, nonché, per derivazione, di quello di cui è causa, notificato al socio accomandatario; nel merito, il ricorrente deduceva l'illegittimità di quanto preteso dal Comune a tale titolo posto che, per una serie di ragioni legate alla destinazione del compendio e relativo vincolo di cui alla convenzione, esso risultava esente da imposta; contestava inoltre il presupposto fattuale della stessa, ovvero la rendita attribuita al fabbricato per incongruità delle relative valutazioni circa superficie e valore imponibile.

Costituitasi ritualmente, l'amministrazione comunale preliminarmente eccepiva la nullità della cancellazione della società, poiché eseguita in difetto dei presupposti di legge (stante la pendenza di esposizioni debitorie tributarie), fattispecie comunque distinta da quella della estinzione del soggetto giuridico; resisteva poi nel merito al gravame, assumendo la correttezza delle proprie determinazioni stante il difetto dei presupposti di fatto della invocata esenzione Ici, il mancato accatastamento della struttura in violazione degli impegni assunti con la convenzione. con conseguente diritto del comune a recuperare la imposta per tutte le annualità successive al 1993 sino alla scadenza della convenzione, la corrispondenza della imposta alla base imponibile.

Al presente ricorso veniva, riunito quelli aventi numero da 418/11 a 450/11 compreso, proposti da s.a.s. Lario Park e da Sf. Gi., ed aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Lipomo ai fini del recupero ici, per quella stessa struttura, per le annualità dal 1993 sino al 2009.

Ad avviso della Commissione, esaminata attentamente la posizione tributaria controversa, risultano meritevoli di accoglimento le osservazioni preliminari di parte ricorrente laddove contestano la ritualità degli avvisi di accertamento notificati alla società cancellata; come è noto in materia di società di persone lo orientamento giurisprudenziale prevalente anteriore alla riforma dello art. 2495 cc riteneva che la società di persone non fosse suscettibile di estinguersi senza un effettiva liquidazione di tutti i rapporti pendenti e quindi non perdesse la legittimazione processuale, talché la rappresentanza processuale e sostanziale permane in capo agli stessi organi che la rappresentavano prima della cancellazione, restando comunque ferma ex artt. 2304 e 2324 cc la esposizione dei soci illimitatamente responsabili dopo la escussione del patrimonio sociale (cfr. Cass. 4774/99, 7972/00); il nuovo testo dello art. 2495 2°co cc relativo alle società di capitali, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese la estinzione immediata delle società di capitali, ha però suggerito alla giurisprudenza di legittimità un ripensamento, ovvero una interpretazione costituzionalmente orientata, anche per la disciplina delle società di persone commerciali, giungendosi cioè alla conclusione che per le stesse la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, faccia comunque presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui questo effetto si produce per le società di capitali, rendendosi ai terzi opponibile tale evento

contestualmente alla relativa pubblicità (cfr. Cass. 20878/10, Cass. SU 4060/10); applicandosi detti principi di diritto al caso in esame, poiché la pubblicità della cancellazione di s.a.s. Lario Park era conoscibile sin dal 26-1-2011, come da visura camerale in atti, ne discende la opponibilità ai terzi della cancellazione a far tempo da tale data e la invalidità degli avvisi di accertamento successivamente notificati alla società, quali quelli impugnati nella presente sede.

Restando però ferma la responsabilità del soggetto già accomandatario, ovvero di G. Sf., per i motivi di cui infra, gli avvisi a lui personalmente notificati vanno esenti da censure, sicché debbono essere esaminati i motivi di opposizione di merito.

In proposito ad avviso della commissione, essi risultano integralmente infondati; quanto alla invocata esenzione, che adire dello opponente discenderebbe dalla natura di impianto sportivo propria della struttura, nel caso di specie Lario Park s.a.s. risulta possessore degli impianti, ma non utilizzatrice, avendoli concessi in uso, come documentato in atti, alla omonima associazione dilettantistica; la esenzione prevista dall'art. 7 d.lgs 504/92 presuppone invece la duplice condizione della utilizzazione diretta dei locali da parte del possessore e della destinazione dei locali ad attività peculiari non produttive di reddito, requisito che per le società commerciali va escluso in re ipsa stante la forma societaria, indicativa dello scopo prevalente di lucro perseguito dal possessore; in ogni caso spetta al contribuente dimostrare ai fini della esenzione che la sua attività non sia in concreto svolta con le modalità proprie delle attività commerciali (cfr. Cass. 18838/06, 5485/08), prova che nel caso di specie il ricorrente non ha offerto, né ovviamente la gestione di un impianto sportivo risulta di per sé incompatibile con la natura commerciale della operazione, ancorché si accompagni ad altre pur lodevoli iniziative di promozione sociale.

Quanto alla decorrenza della imposizione tributaria, è pacifico che il soggetto possessore, pur essendovi tenuto in virtù della citata convenzione del 1983, non ebbe mai a richiedere lo accatastamento, dopo la concessione della agibilità (6-11-1985), sicché il Comune ha recuperato il tributo a far tempo dall'anno successivo a quello cui si riferisce la omissione di denuncia catastale, quindi dall'anno successivo alla istituzione dell'ici; ciò nel rispetto del disposto della legge 311/04, stante la richiesta del Comune della presentazione della denuncia catastale, posto che il Comune, come documentato in atti, ebbe a richiedere espressamente al contribuente di presentare la documentazione relativa alla denuncia catastale, sia in sede di sopralluogo in contraddittorio 6-10-2010 sia con la raccomandata 8-10-2010; infine, in punto quantificazione del tributo, il metodo estimativo seguito dal Comune non pare censurabile posto che i valori utilizzati corrispondono a quelli catastali, attribuiti dalla Agenzia del Territorio (attribuzione che non risulta sia stata impugnata) ; in proposito appare irrilevante quanto asserito nella memoria integrativa del ricorrente circa la riferibilità al Comune, e non al contribuente, del modello Docfa in atti e relative misurazioni, essendo assorbente la considerazione che egli pur essendovi tenuto non ha presentato la denuncia catastale, né ha impugnato le determinazioni della Agenzia del Territorio pur avendone interesse ai fini del computo della base imponibile ici.

Attesa la natura del contenzioso ed i particolari profili dello stesso, quanto alle questioni preliminari, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

PQM

La Commissione Tributaria provinciale di Como annulla gli avvisi di accertamento notificati alla s.a.s. Lario Park;

rigetta i ricorsi proposti da Sf. Gi.;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.